

**ACCORDO INTEGRATIVO
PER IL TRASFERIMENTO DI RISORSE DAL FONDO PREMIALITA' E
CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 103 CCNL 02.11.2022 COMPARTO
SANITA' CONFERMATO NELLE MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI UTILIZZO
DALL'ART. 64 c. 1 CCNL 27/10/2025) AL FONDO INCARICHI,
PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI (ART. 102
CCNL 02.11.2022 COMPARTO SANITA' CONFERMATO NELLE MODALITA'
DI COSTITUZIONE E DI UTILIZZO DALL'ART. 63 c. 1 CCNL 27/10/2025)**

In data 15 dicembre 2025 presso la sede della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano, tra la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione di parte sindacale si procede alla sottoscrizione dell'Accordo sul trasferimento di risorse dal “Fondo premialità e condizioni di lavoro” al “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali”, acquisito in data 12 dicembre 2025 il relativo parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 40-bis, co. I, D.Lgs. n. 165/2001.

DELEGAZIONE DI PARTE AZIENDALE

Angela Pezzolla	Direttore Amministrativo	Firmato
Davide Archi	Direttore Sanitario	Firmato
Rossella Messe	Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Firmato
Marisa Catotti	Delegata dal Direttore SC DAPS	Firmato

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI RAPPRESENTATIVE FIRMATARIE
DEL CCNL COMPARTO SANITÀ DEL 27/10/2025 – TRIENNIO 2022 - 2024**

Sigla Rappresentata da

CISL FP	Angela Grasso	Firmato Sottoscritto con mail del 16/12/2025
---------	---------------	---

FIALS	Mauro Nobile	Firmato Sottoscritto con mail del 15/12/2025
NURSIND	Rose Francesco	Firmato Sottoscritto con mail del 17/12/2025
NURSING UP	Mauro D'ambrosio	Firmato Sottoscritto con mail del 15/12/2025

RSU AZIENDALE	NOMINATIVO	FIRMA
I Coordinatore RSU	Danilo La Fauci	Sottoscritto con mail del 15/12/2025
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

PREMESSO CHE

- L'art. 9 "Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie", comma 5 del CCNL 27.10.2025 Comparto Sanità stabilisce che: "Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale: a. i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 63 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 64 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) che confermano, ai rispettivi commi 1, quanto disciplinato dagli artt. 102 e 103 del CCNL 02/11/2022;
- L'art. 64 c. 1 del CCNL 27/10/2025 rinvia a quanto previsto dell'art. 103 CCNL 02/11/2022 che, al comma 9, stabilisce che: "Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente destinate a: a) compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 47 (Lavoro straordinario); b) indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al TITOLO X - CAPO III con esclusione delle indennità di cui agli artt. 104 (Indennità di specificità infermieristica) e 105

(Indennità tutela del malato e promozione della salute); c) premi correlati alla performance organizzativa o individuale ai quali è comunque destinato, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera a) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), un importo non inferiore al 70% delle risorse destinate ai medesimi premi nell'anno 2022; d) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 89 (Welfare integrativo); e) trattamenti economici previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 5, lett. d).

- L'art. 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro", al comma 12, CCNL 02/11/2022 stabilisce che: *"In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett. c) possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è computata in aumento del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d)".*

Ricordato che i commi 1, 2 e 3 dell'art. 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro" del CCNL 02/11/2022 Comparto Sanità individuano le risorse stabili e con carattere di certezza che compongono detto fondo e che le stesse ammontano ad € 978.043.

Ricordato che:

- l'art. 19 "Progressione economica all'interno delle aree" comma 1 del CCNL 02/11/2022 comparto sanità, articolo non disapplicato dal CCNL sottoscritto il 27/10/2025 stabilisce che: *"Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area, agli stessi, sono attribuibili "differenziali economici di professionalità" da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico. I differenziali sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati".*

Verificato, come da documentazione presentata dalla delegazione trattante di parte pubblica nell'incontro del 18 novembre 2025 con la RSU e le OO.SS territoriali firmatarie del CCNL 27/10/2025, ed in esito "al confronto" esperito tra le parti, che, per poter finanziare ulteriormente le progressioni economiche all'interno delle aree (art. 19 del CCNL 02/11/2022 articolo non disapplicato dal CCNL 27/10/2025), per l'anno 2025, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nei limiti previsti, risulta necessario procedere al trasferimento di risorse dall'art. 64 c. 1 (che conferma l'art. 103 CCNL 02/11/2022) all'art. 63 c. 1 (che conferma l'art. 102 CCNL 02/11/2025) come dettagliatamente precisato nelle premesse;

Dopo ampia ed approfondita analisi condotta congiuntamente

**VIENE SOTTOSCRITTA IL SEGUENTE ACCORDO INTEGRATIVO
STABILENDO QUANTO SEGUE:**

1. di trasferire l'11% delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro" del CCNL 02/11/2022, articolo confermato nelle modalità di costituzione e di utilizzo dall'art. 64 c. 1 del CCNL 27/10/2025 pari ad € 42.041, al "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali", ex art. 102 CCNL 02/11/2022 comparto sanità, articolo confermato nelle modalità di costituzione e utilizzo dall'art. 63 c. 1 del CCNL 27/10/2025;
2. di stabilire che la somma trasferita di cui al punto precedente, per una quota pari ad € 42.041, è destinata a finanziare ulteriormente le progressioni economiche all'interno delle aree (art. 19 del CCNL 02/11/2022 articolo non disapplicato dal CCNL 27/10/2025), per l'anno 2025, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nei limiti previsti. Pertanto, a seguito del trasferimento in argomento, le risorse destinate per le progressioni economiche all'interno delle aree si consolidano in un ammontare pari ad € 1.013.330 (composto da € 933.718 (risorse storiche) + € 37.571 (aumento CCNL 02/11/2022) + € 42.041 (spostamento da Fondo ex 103);
3. di rinviare al provvedimento deliberativo di costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del Comparto Sanità la quantificazione definitiva dell'entità dei Fondi "Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" e "Premialità e condizioni lavoro" in conseguenza del presente accordo;
4. Le parti, infine, danno atto di non aver mai trasferito alcuna quota dal Fondo Premialità e condizioni di lavoro ad altri Fondi contrattuali prima del presente accordo.